REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere - relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario
Flavia D'ORO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti ai n.ri 60244 del ruolo generale, promosso da:

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, in persona del Procuratore regionale *p.t.*;

- appellante -

contro

- **XXXX XXXX** nato a XXX il XXXX (XXXXXX), residente XXXXX,

e a

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Iaria (c.f. RIADNC57T21G702C p.e.c. – domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, C.so Vittorio Emanuele II, n. 18 (studio

legale Lessona) nonché all'indirizzo digitale di posta elettronica certificata dianzi indicato.

– appellato –

nonché da:

- **XXX XXX**, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso,

– appellante incidentale –

contro

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana**, in persona del Procuratore regionale *p.t.*;

- **Procura generale presso la Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale *p.t.*,

- appellati incidentali -

per la riforma

della sentenza n. XXX pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, depositata il 22 luglio 2022.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino e data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore Cons. Antonio Palazzo, il Vice Procuratore generale dr.ssa Giulia de Franciscis per l'appellante principale, nonché appellata incidentale, e l'Avv. Iaria per l'appellante incidentale, nonché appellato, dott. XXX.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. XXX, depositata il 22 luglio 2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha respinto la domanda di condanna proposta dalla locale Procura regionale nei confronti del dott. XXXX, cui era stato contestato di avere cagionato, in concorso con altro medico (prof. XXX), un danno erariale indiretto all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di cui erano dipendenti, risultata soccombente, unitamente ai predetti medici, nel giudizio civile risarcitorio intentato da una paziente per le complicanze post-operatorie derivate da asserite imperizie commesse dai menzionati medici nel corso dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale a cui si era sottoposta in data 1 aprile 2003 presso la II unità operativa di Chirurgia generale della predetta Azienda (sentenze del Tribunale di XXX 12 novembre 2014, n. XXX e 15 luglio 2019, n. XXX).

1.1. Secondo la prospettazione della Procura regionale attrice, nel caso di specie il danno erariale, quantificato in complessivi € 40.000,00, e imputato al menzionato dott. Materazzi nella misura di € 10.000,00 in ragione del ritenuto minore apporto causale alla determinazione del danno in questione, era da ravvisarsi nella quota, pari all'ottanta per cento, della somma, pari a € 50.000,00, che l'Azienda sanitaria aveva corrisposto, in ragione della franchigia esistente nel contratto di assicurazione, alla propria impresa assicuratrice "Lloyd's", che aveva provveduto a pagare alla paziente in questione il risarcimento dovuto in base alle succitate sentenze di condanna del giudice ordinario, al

netto di quanto già dalla stessa percepito per il medesimo titolo dall'impresa assicuratrice "Fondiaria -Sai", la quale, chiamata in garanzia dal dott. XXX nel giudizio civile risarcitorio in cui anch'egli era stato convenuto, le aveva corrisposto la somma di € 29.052,32.

1.2. In particolare, il Giudice di prime cure, premesso che "*(…) la materiale sussistenza dei fatti e il riparto delle relative responsabilità risulta acclarato in modo pacifico (…)*", così come "*(...) non è contestato dalla Procura erariale, che il convenuto ha liquidato, a titolo di risarcimento, la somma di € 29.052,32 alla vittima del sinistro, per il tramite della propria impresa di assicurazione (…) superiore alla misura del venticinque per cento ascrivibile al convenuto del danno in totale cagionato alla vittima, detratta la quota posta a carico dell'Azienda (che sarebbe pari a € 21.789,24)*" (pag. 6 della sentenza), ha rigettato la domanda per assenza di danno, in quanto la quota parte imputata dalla Procura regionale al dott. XXX - determinazione ritenuta corretta in ragione della giovane età, della scarsa esperienza e del ruolo di secondo operatore – risulta completamente assorbita dal pagamento effettuato dalla sua impresa assicuratrice.

2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 20 settembre 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha impugnato la predetta sentenza siccome ritenuta errata e ingiusta e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento delle seguenti conclusioni:

"*voglia, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata*

sentenza, condannare l'odierno appellato al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana della ***somma di € 10.000,00*** *ovvero ad altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese del giudizio*." (enfasi nell'originale).

2.1. Con un unico motivo, rubricato "*Errata ricostruzione dei fatti di causa ed omessa valutazione della documentazione probatoria in atti da parte del giudice di prime cure. Illogicità. Travisamento dei fatti*", la Procura regionale appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe travisato i fatti di causa obliterando:

- da un lato, che "*(…) l'importo contestato dalla Procura, pari all'ottanta per cento (€ 40.000,00) della franchigia complessivamente sopportata dall'azienda (€ 50.000,00) costituisca il danno risarcibile e vada posto in immediata e diretta correlazione al comportamento gravemente colposo dei componenti dell'equipe medico-sanitaria che sottopose all'intervento chirurgico (…)*" la paziente danneggiata (pag. 10 dell'atto di appello principale);
- dall'altro lato, che "*(…) in tutte le fattispecie di danno c.d. indiretto, come nel caso in esame, il thema decidendum sottoposto all'esame del giudice contabile concerne solo ed esclusivamente il danno vivo patito dall'erario pubblico che, nella specie, non ammonta (più) ad € 87.156,96 bensì alla sola quota rimasta effettivamente e definitivamente a carico delle casse pubbliche, pari, come detto, alla somma liquidata a titolo di franchigia, al cui ristoro i soggetti coinvolti sono chiamati a rispondere nella sede deputata al relativo esame.*"(pag. 11 dell'atto di appello principale)

2.1.1. Inoltre, la Procura regionale appellante lamenta l'oscurità di cui

sarebbe affetto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui sarebbe affermato che la quota addebitabile all'Azienda sarebbe pari a € 21.789,24, che non fornirebbe "*(…) alcuna indicazione sulle ragioni di tale riconducibilità, inespresse e mai esplicitate neppure dal giudice civile che, come riferito, ha emesso provvedimento di condanna in solido fra le parti.*" (pag. 11 dell'atto di appello principale).

3. Con atto di citazione in appello incidentale, ritualmente notificato e depositato il 14 novembre 2022, la sentenza *de qua* è stata impugnata anche dal dott. XXX, con il patrocinio dell'Avv. Iaria, che ne lamenta l'erroneità *in parte qua* per i motivi che vengono qui fatti valere, e, pertanto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"*si chiede che codeste Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti vogliano respingere l'appello principale della Procura anche previo accoglimento del presente appello incidentale; con vittoria di spese di lite.*".

3.1 Con un primo motivo, rubricato "*Sulla mancanza di antigiuridicità della condotta e sull'assenza di nesso causale*", la difesa del dott. XXX rappresenta che nel caso di specie la condotta del proprio assistito non potrebbe in alcun modo assumere connotati di antigiuridicità"*(…) atteso che egli ha solo svolto, del tutto correttamente, una mera attività propedeutica e strumentale all'operazione, attività che non è in alcun modo censurata nel giudizio civile e men che meno nel presente giudizio.*" (pag. 5 dell'atto di appello incidentale).

3.1.1. Considerato, inoltre, che il danno erariale indiretto per cui è giudizio sarebbe conseguenza (mediata) della "*applicazione di una sutura inadeguatamente eseguita*", ed essendo pacifico in atti che tale

sutura sia stata esclusivamente effettuata dal Prof. XXX, difetterebbe nella specie anche il nesso causale tra la condotta del proprio assistito e tale danno.

3.1.2. Neppure sarebbe configurabile nella specie una responsabilità indiretta del dott. XXX, avendo egli del tutto legittimamente fatto affidamento sulla conformità del comportamento del prof. XXX ai canoni di diligenza professionale e di capacità di ordine tecnico professionale attesi, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, posto che quest'ultimo "*(…) all'epoca "eseguiva come primo operatore circa 2000 interventi all'anno di chirurgia endocrina", come da Sua stessa dichiarazione agli atti del presente giudizio*.", e che "*(…) Il dott. XXX, peraltro, non ha riscontrato, al tempo, alcun errore nell'operato del Prof. XXX, che è risultato conforme e corretto, non ravvisando dunque alcun motivo per dubitare del suo operato quale primo operatore*." (pagg. 6 e 8 dell'atto di citazione in appello incidentale).

3.1.3. Risulterebbe, dunque, evidente la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, pur riconoscendo che erano ravvisabili nella specie la giovane età, la scarsa esperienza e il ruolo di secondo operatore del proprio assistito, elementi questi che avrebbero dovuto condurre all'esclusione della possibilità di configurare a carico del proprio assistito una condotta colpevole, ha tuttavia affermato che, ferma restando l'assenza del danno, erano sussistenti gli "*ulteriori presupposti della responsabilità erariale*".

3.1.4. Per quanto sopra, la difesa dell'odierno appellante incidentale ritiene, quindi, che "*(…) la sentenza appellata merita di essere confermata*

ma con diversa motivazione e cioè accertandosi la non antigiuridicità e quindi la non colpevolezza della condotta del dott. XXX." (pag. 9 dell'atto di appello incidentale).

3.2. Con il secondo motivo, rubricato "*Sulla mancanza di colpevolezza*", la difesa del dott. XXX lamenta che né la Procura regionale attrice né, tantomeno, il Giudice di prime cure indicano gli elementi fattuali su cui poggerebbe l'accertamento della gravità della colpa addebitata al proprio assistito.

3.2.1. In particolare, secondo la difesa dell'appellante incidentale dr. Materazzi Gabriele, la Procura regionale attrice non avrebbe provato nel caso di specie che il proprio assistito aveva commesso un errore inescusabile, quale derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e delle linee guida fondamentali attinenti alla professione medica, ovvero che il medesimo aveva assunto un comportamento del tutto imprudente, anomalo o inadeguato, così che tale comportamento rappresentasse obiettivamente una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica attesi dagli esercenti la professione in questione.

Dunque, conclude sul punto la difesa in esame, "*(…) non si comprende dunque in cosa sarebbe consistita la colpa grave del dott. XXX atteso che egli, in qualità di secondo operatore, ha svolto i propri compiti in modo del tutto esente da censure (…)*".

3.2.2. Sotto altro concorrente profilo, la difesa in parola rileva, altresì, che la condotta del proprio assistito non si connota in termini colposi e tantomeno gravemente colposi anche con riferimento alla fase post-

operatoria.

3.2.2.1. Il dott. XXX, infatti, aveva informato la paziente e i suoi parenti dell'esito dell'operazione, ma non era a conoscenza, né poteva esserlo, dell'entità della stenosi sviluppata dalla paziente a seguito dei punti di rinforzo applicati dal primo operatore prof. XXX, giacché questa emerse solo a seguito dell'esame angiografico eseguito poco tempo dopo.

Peraltro, la circostanza che alla paziente in questione fosse stata prescritta la terapia con eparina a basso peso molecolare e di seguito antiaggregante piastrinico e che la stessa sia stata dimessa in sicurezza con terapia anticoagulante e prescrizione di successivo controllo Doppler e AngioRMN a breve distanza, dimostrerebbe che alla medesima paziente non furono tenute nascoste le complicanze impreviste che l'intervento chirurgico cui si era sottoposta aveva generato.

Infine, si eccepisce che il dott. XXX non ha redatto, né sottoscritto la lettera di dimissione della paziente, compiti questi che spettano al responsabile del reparto e al primo operatore che aveva eseguito l'intervento chirurgico (nella specie, il prof. XXX).

3.2.3. La sentenza impugnata nulla esprimerebbe in proposito, e dunque risulterebbe impossibile comprendere la ragione per cui il giudice di prime cure, una volta escluso il danno erariale, ha ritenuto tuttavia che sussistessero gli "*ulteriori presupposti della responsabilità erariale*". Conclusione questa che non solo è immotivata, ma è anche contraddittoria con il rilievo assegnato alle circostanze della giovane

età, della scarsa esperienza e del ruolo di secondo operatore del dott. XXX, le quali, se fossero state coerentemente valorizzate, avrebbero dovuto ragionevolmente condurre all'esclusione se non proprio della colpa quanto meno della sua gravità.

Alla luce di queste deduzioni, la difesa dell'appellante incidentale conclude nel senso che "*(…) la sentenza appellata merita di essere confermata ma con diversa motivazione e cioè accertandosi la non colposità della condotta del dott. XXX*" (pag. 11 dell'atto di appello incidentale)

4. Con memoria depositata l'11 novembre 2025 si è costituito nel giudizio d'appello introdotto dalla Procura regionale toscana l'appellante incidentale, la cui difesa, premesso che l'appello *ex adverso* "*(…) ha fatto sorgere l'interesse del dott. XXX ad appellare in via incidentale la sentenza nella parte in cui in sette righe la Sezione Giurisdizionale Toscana ha ritenuto che egli avesse tenuto una condotta antigiuridica e gravemente colposa (…)*" e che la disamina dell'appello incidentale proposto "*(…) appare pregiudiziale avendo il dott. XXX interesse ad una sentenza di proscioglimento che accerti la correttezza del proprio operato professionale (…)*" (pag. 3 della memoria), ha chiesto che l'appello avversario sia respinto per infondatezza in quanto:

- il proprio assistito ha già risarcito il danno che gli viene contestato, poiché in esecuzione della sentenza del Tribunale di XXX n. XXX, per il tramite della compagnia sua assicuratrice Fondiaria -Sai spa, ha versato direttamente alla paziente danneggiata, vittoriosa nel giudizio civile, a titolo di risarcimento danni, la somma di €

29.052,33, corrispondente al 33,33 per cento del totale della somma al cui pagamento sono stati condannati in solido l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, il prof. XXX e il proprio assistito, pari a € 87.156,96. Importo pagato, all'evidenza, "*ben superiore all'importo che deriverebbe dalla effettiva commisurazione del suo apporto causale all'evento pregiudizievole, indicato dalla Procura nel 25%, che dunque sarebbe di € 21.789 (1/4 di 87.156*)" (pag. 4 della memoria);

- la Procura regionale appellante incorre in un evidente errore, logico prima ancora che giuridico, laddove afferma che il danno erariale per cui il ristoro ha esercitato l'azione deriverebbe dal pagamento della franchigia e non dalla sentenza di condanna del Tribunale civile di Pisa, posto che l'onere derivante dalla franchigia è una mera conseguenza dell'obbligazione discendente dalla sentenza civile di condanna.

Difatti, solo nel caso in cui la Procura regionale avesse contestato al proprio assistito di avere concorso a cagionare il danno erariale per cui è giudizio in misura superiore al 33,33 per cento, allora una residua ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto potrebbe ravvisarsi a suo carico.

Ma così non è, avendo la Procura regionale quantificato le quote dei due sanitari rispettivamente nel 75 per cento per il prof. XXX e nel 25 per cento per il dott. XXX, e avendo il proprio assistito già pagato direttamente al terzo danneggiato, vittorioso in sede civile, il 33,33 per cento dell'intero danno indiretto.

"*Di conseguenza, se proprio si vuole correlare la condanna civilistica alla*

franchigia, quest'ultima è dipesa dal mancato pagamento da parte del prof. XXX della quota di sua spettanza e comunque i 40.000 € della franchigia devono essere rapportati ai ***65.367 € di cui deve rispondere il prof. XXX*** (pag. 6 della memoria, enfasi nell'originale);

- se la Procura regionale ha inteso correlare il danno indiretto esclusivamente al pagamento della franchigia da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, allora quest'ultima non può chiederne e ottenerne, direttamente o per il tramite della Procura erariale, il ristoro, considerato che la previsione nel contratto di assicurazione di una clausola *"capestro"* che prevede una franchigia fissa di importo così elevato non rapportata all'entità del risarcimento cui sia tenuta l'Azienda, non può che imputarsi a chi ha sottoscritto tale contratto assicurativo;
- l'accoglimento della prospettazione *ex adverso* condurrebbe alla paradossale conseguenza che il proprio assistito si troverebbe a pagare, direttamente e indirettamente (Fondiaria Sai Spa), € 39.052,31, che corrisponde *"(…) pressocché alla totalità dell'importo richiesto dalla Procura (40.000 €) con una correlativa attribuzione di responsabilità in capo al dott. XXX, pari al 98% (come se avesse effettuato, lui solo, l'intera operazione!)*" e *"(…) al 44,90% dell'importo risarcitorio totale (87.156,96 €), mentre la Procura contesta al dott. XXX un importo massimo pari al 25% del totale.*" (pagg. 7 e 8 della memoria).

5. Con atto depositato il 12 novembre 2025, il Procuratore generale presso questa Corte ha preso posizione sull'appello incidentale proposto dal dott. XXX di cui ha chiesto il rigetto per

infondatezza delle doglianze ivi contenute.

5.1. Segnatamente, ad avviso della Procura generale gli assunti dell'appellante incidentale:

- non si confrontano con le risultanze del processo civile in cui questi è stato coinvolto, unitamente al prof. XXX e all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (il riferimento è agli esiti della c.t.u. disposta in sede civile, non contestata in quella sede, che ha accertato un errore nella effettuazione della sutura della lesione provocata durante l'intervento chirurgico, da cui è scaturita una grave stenosi del vaso carotideo inciso e una non corretta e trasparente interazione con la paziente nella fase post-operatoria, e alla circostanza che non ha trovato ingresso nella valutazione del c.t.u. e del giudice alcuna precisazione – in particolare – del ruolo del dott. XXX rispetto a quello del primario prof. XXX), di tal ché non sarebbe obiettivamente sostenibile l'esclusione di ogni responsabilità in capo al dott. XXX;
- non tengono conto che il risarcimento disposto in sede civile in favore del privato inciso dall'errore medico si pone su un piano distinto e separato da quello afferente al danno erariale, derivante dall'importo che l'amministrazione sanitaria ha dovuto sborsare, quale conseguenza del suddetto errore, con la conseguenza che "*(…) la sentenza impugnata si presenta esente da vizi nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità erariale, pur se con una motivazione succinta, in quanto sottende le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, ove sono richiamate le risultanze del processo*

civile: nè si palesa alcun profilo di contraddittorietà laddove ha reputato corretto il riparto del danno indiretto azionato dinanzi a questa Corte che – come sopra riportato – è stato calibrato nel senso di un maggiore addebito al primario e primo operatore, rispetto al XXX, valorizzando le peculiarità della sua situazione (giovane età, scarsa esperienza, ruolo di secondo operatore)" (pag. 7 delle conclusioni).

5.2. Pertanto, il Procuratore generale presso questa Corte ha conclusivamente chiesto che l'appello incidentale proposto nell'interesse del dott. XXX venga respinto e, invece, sia accolto l'appello principale della Procura regionale toscana.

6. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 184, co.1, c.g.c., la riunione degli appelli, essendo stati proposti separatamente contro la medesima sentenza.

2. Lo scrutinio degli appelli segue l'ordine temporale della loro proposizione, non ravvisando il Collegio la ricorrenza di elementi pregiudiziali che giustifichino la trattazione prioritaria dell'appello incidentale.

3. L'appello principale della Procura regionale è infondato e va respinto.

3.1. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dalla

Procura regionale appellante e dalla Procura generali nei rispettivi atti, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente valutato, da un punto di vista fattuale e giuridico, che - la circostanza che il dott. XXX, per il tramite della propria compagnia assicuratrice, avesse corrisposto direttamente alla paziente terza danneggiata quota parte del risarcimento del danno a cui lo stesso dr. XXX , l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e il prof. XXX, in solido tra loro, erano stati condannati, - andasse rapportata alla quota di responsabilità specificamente imputatagli dalla Procura regionale attrice, quota di responsabilità che si traduce, nell'ipotesi di causazione plurisoggettiva del danno erariale, nella rappresentazione della incidenza della condotta posta in essere dal suo autore nella generazione dello stesso.

3.2. Nelle ipotesi di danno erariale indiretto, il fatto generatore del danno erariale è costituito: in via immediata, dalla sentenza civile di condanna al risarcimento del danno pronunciata a favore del terzo danneggiato e contro la p.a., che è chiamata a rispondere civilmente ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto dei propri ausiliari; in via mediata, dai fatti dolosi o colposi di costoro.

3.2.1. Il *quantum* risarcitorio (del danno) stabilito dalla sentenza civile di condanna, maggiorato degli accessori e delle spese di lite, ove riconosciute, costituisce, a sua volta: misura del danno erariale a cui è esposta la p.a. condannata, la cui attualità e concretezza si realizza solo nel momento (e nella misura) in cui avviene il pagamento in esecuzione o in dipendenza del titolo giudiziale; e parametro di riferimento per la

quantificazione monetaria degli addebiti, una volta accertate le condotte di ciascuno degli "ausiliari" della p.a., presunti responsabili, ovvero di altri soggetti, e l'incidenza causale di tali condotte (nell'*an* e nel *quantum)* nella verificazione del danno (apporto causale).

3.2.2. In questa prospettiva, dunque, se la disamina dei fatti conduce ad accertare che le condotte, come concretamente realizzate dai rispettivi autori, hanno concorso alla verificazione del danno, stabilendo per esse un differente grado di incidenza causale, la quantificazione monetaria dell'addebito contestato a ciascuno dei coautori rifletterà siffatta differenziazione e si assumerà come base di calcolo l'effettivo esborso sostenuto dalla p.a. (danno erariale concreto e attuale).

3.3. Questa lineare ricostruzione della dinamica del danno erariale indiretto, tuttavia, si incrina allorquando nel giudizio civile risarcitorio presupposto sono convenuti dal terzo danneggiato, unitamente alla p.a., anche gli "ausiliari" che, con la propria condotta, hanno integrato il fatto costitutivo della pretesa del terzo, e sono condannati in solido alla p.a. a risarcire il danno. In tali casi, infatti, essendo la sentenza civile di condanna pronunciata anche nei loro confronti, essi sono tenuti per l'intero nei confronti dell'attore vittorioso, creditore del risarcimento accordato dalla sentenza a lui favorevole, in ragione della solidarietà.

Pertanto, in tali casi la circostanza che uno o tutti gli "ausiliari" condannati in sede civile in solido con la p.a. abbiano corrisposto all'attore vittorioso parte della somma al cui pagamento a titolo di

risarcimento sono stati condannati assume rilevanza ai fini non solo della quantificazione in diminuzione del danno erariale a cui è esposta la p.a. condannata, ma anche della verifica se detto pagamento parziario sia tale da "assorbire", in tutto o in parte, la quantificazione monetaria dell'addebito contestato a ciascuno di essi, come determinata una volta accertate le rispettive condotte e l'incidenza causale delle stesse sulla verificazione del danno nella misura definita nel titolo giudiziale a cui è stata data parziale esecuzione.

3.4. E ciò è quello che ha fatto correttamente il Giudice di primo grado, il quale, prendendo per buona la differente distribuzione causale, legata al ruolo rivestito, prospettata dall'attore pubblico in sede di quantificazione monetaria dell'addebito contestato ai convenuti prof. XXX e dott. XXX, a dir poco assertiva nella sua determinazione,

e ne ha tratto le dovute conseguenze rilevando che se l'incidenza causale della condotta del dott. XXX sulla verificazione del danno, come individuato dalla Procura regionale attrice, è pari a un quarto, allora il pagamento effettuato per suo conto dall'impresa assicuratrice Fondiaria Sai – SpA, direttamente alla paziente danneggiata, vittoriosa in sede civile, di € 29.052,32, elide in radice la possibilità di addebitargli ulteriori quote di danno.

3.5. D'altronde, l'infondatezza dell'appello della Procura regionale toscana emerge anche sulla base di semplice calcolo aritmetico. Assumendo, per ipotesi, che nel caso di specie l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana avesse pagato direttamente alla paziente a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di € 87.156,96, e dunque

il danno erariale indiretto, attuale e concreto, fosse costituito da detto importo, e che il riparto del danno in questione tra i due medici operato dalla Procura regionale attrice in funzione del ritenuto differente apporto causale di ciascuno alla determinazione dello stesso (75 per cento il prof. XXX, 25 per cento il dott. XXX) sia corretto, risulta che, stante la responsabilità parziaria, il dott. XXX sarebbe stato tenuto al pagamento della somma di € 21.789,24, mentre il prof. XXX sarebbe stato tenuto al pagamento della somma di € 65.367,72 . Tuttavia, è circostanza pacifica che il dott. XXX, per il tramite della impresa assicuratrice con cui era assicurato, ha risarcito la paziente per € 29.052,32.

Proseguendo, dunque, con l'ipotesi qui esposta, l'Azienda danneggiata, stante tale pagamento, avrebbe dovuto corrispondere alla paziente la residua somma di € 58.104,64, che, proprio sulla base differente distribuzione causale prospettata dalla Procura regionale attrice, risulterebbe totalmente imputabile al prof. XXX.

3.5.1. In altri termini, l'errore in cui è incorsa la Procura regionale attrice è di avere relegato nell'irrilevanza il fatto che uno dei coautori del danno erariale indiretto di cui si tratta avesse provveduto a ridurne l'ammontare risarcitorio pagando al terzo danneggiato (la paziente), vittorioso nel giudizio civile risarcitorio, una somma financo superiore a quella dovuta in ragione del ritenuto apporto causale della sua condotta all'evento lesivo e al danno erariale.

3.6. È, invece, fondato l'appello incidentale che va accolto.

3.6.1. Quantunque esso si ponga ai limiti dell'improcedibilità, posto

che la reiezione dell'appello principale, da cui consegue la definitività del rigetto della domanda di condanna a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale formulata nei confronti del dott. XXX dalla Procura regionale toscana, farebbe venir meno l'interesse alla sua coltivazione, non potendo derivare dal suo accoglimento un risultato utile superiore a quello già conseguito, ritiene il Collegio che sia giuridicamente apprezzabile e, dunque, sostanzi l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce, come è noto, manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, l'interesse della parte a che la sentenza impugnata sia confermata nelle sue statuizioni ma emendata nelle motivazioni allorquando taluni passaggi motivazionali, ancorché formulati *incidenter tantum*, possano rivelarsi pregiudizievoli sul piano extra-processuale, come è nel caso di specie.

3.6.2. Deve, infatti, osservarsi che il periodo, contenuto a pagina 7 della sentenza impugnata, "*Pertanto, pur sussistendo gli ulteriori presupposti della responsabilità erariale, la domanda della parte erariale deve essere rigettata per assenza di danno*", in assenza di ulteriori specificazioni, lascia ragionevolmente intendere che il Giudice di prime cure, valutata la documentazione versata agli atti del giudizio, ha ritenuto la condotta posta in essere dal dott. XXX connotata da colpa grave e causativa, insieme a quella del prof. XXX, dell'evento lesivo patito dalla paziente su cui fu eseguirono l'intervento chirurgico.

3.6.3. Senonché, siffatta affermazione, espressa *incidenter tantum,* si risolve in una mera asserzione, posto che il Giudice di prime cure non

fornisce alcun elemento che consenta di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito per pervenire a essa. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, nulla *in parte qua*, poiché priva di argomentazioni in grado di far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure per la formazione del proprio convincimento sul punto.

3.6.4. Ciò posto, reputa il Collegio che la difesa dell'appellante incidentale abbia adeguatamente dimostrato, fornendo puntuali elementi di valutazione, come nella vicenda che occupa la condotta del dott. XXX non sia rimproverabile sotto alcun profilo, avuto riguardo al ruolo ricoperto nel corso dell'intervento chirurgico e alle attività da egli concretamente svolte durante l'intervento stesso e nella fase post-operatoria.

3.6.5. Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, la difesa dell'appellante incidentale si è confrontata con le risultanze del processo civile in cui è stato coinvolto il proprio assistito, unitamente al prof. XXX e all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, fornendo una chiara ricostruzione dei fatti e prendendo posizione anche sulle affermazioni espresse nella propria relazione dal c.t.u. nominato in sede civile.

3.6.6. Peraltro, emerge dagli atti che non risulterebbe contestato che la sutura inadeguata sia stata applicata dal prof. XXX e non dal dott. XXX, e che tanto la relazione del c.t.u. quanto la sentenza del Tribunale di Pisa non forniscono alcuna precisazione in ordine al ruolo svolto da quest'ultimo rispetto a quello del prof. XXX.

3.6.7. In definitiva, nella vicenda in esame non sussistono nei confronti

del dott. XXX gli ulteriori presupposti della responsabilità erariale, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'appellato nonché appellante incidentale, dott. XXX, in € 3.041,00, oltre spese generali, spese esenti per € 160,00, I.V.A. e C.P.A., a titolo di onorari e diritti spettanti per la difesa, come da notula depositata in atti, e poste a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c. Nulla sulle spese di cui all'art. 31, co. 5, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, riuniti l'appello principale proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana e l'appello incidentale proposto dal dott. XXX X, sopra generalizzato,

avverso la sentenza n. XXXX pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, depositata il XXXX;

RIGETTA

l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana;

ACCOGLIE

l'appello incidentale proposto dal dott. Gabriele XXX, sopra generalizzato,

e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

ASSOLVE

il dr. XXX dall'addebito contestato per l'assenza del danno e degli ulteriori presupposti della responsabilità erariale.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c vanno riconosciute le spese di lite a favore del dr. XXX liquidate in € 3.041,00, oltre spese generali, spese esenti per € 160,00, I.V.A. e C.P.A. da porre a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 dicembre 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Antonio Palazzo	Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/01/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti degli interessati.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del suesteso decreto collegiale adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati e delle altre parti private in esso menzionati.

Roma, 20/01/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente